

ACCORDO QUADRO

TRA

La Società **QUI! GROUP S.P.A – DIVISIONE BUONI PASTO QUI TICKET –** con sede legale in Via **XX settembre 29, Genova** (nel seguito "Società Emittente"), nelle persona del legale rappresentante **Dr. Rodolfo Chiriaco**

EPAM – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MILANESE PUBBLICI ESERCIZI, Corso Venezia 51 - 20121 Milano nella persona del Presidente **Dr. Lino Enrico Stoppani** (nel seguito "EPAM")

PREMESSO CHE

- a) la Società Emittente si occupa della emissione e del ritiro dei buoni pasto dei Pubblici Esercizi convenzionati con diffusione su tutto il territorio nazionale;
- b) EPAM è la struttura di categoria aderente a UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano maggiormente rappresentativa delle imprese del settore dei Pubblici Esercizi a livello provinciale;
- c) UNIONE è organizzata territorialmente a livello provinciale attraverso Associazioni Territoriali
- d) con il presente atto la Società Emittente e EPAM intendono concludere un Accordo Quadro al fine di fornire ai Pubblici Esercizi associati EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano (nel seguito "EA") condizioni di miglior favore rispetto alle condizioni normalmente praticate;
- e) EPAM si impegna a favorire la Società Emittente nel mantenimento e nello sviluppo della rete degli esercizi convenzionati e nella ricerca di potenziali clienti facenti capo all'Associazione.

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 l'Accordo, promosso da EPAM, e le relative agevolazioni, si applica a tutti i Pubblici Esercizi associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano, che siano in regola con la quota associativa annuale, che dovrà essere confermata alla Società Emittente entro il 31 Marzo di ogni anno a pena di decadenza delle agevolazioni medesime.

1.2 le modalità di individuazione degli EA indicati al punto 1.1 saranno concordate tra la Società Emittente ed EPAM, con atto a latere, così come il riconoscimento di quelli che si assoceranno a EPAM o alle Associazioni Territoriali nel corso dell'anno.

1.3 le agevolazioni più volte richiamate non si applicano nel caso in cui i Buoni Pasto, per la natura dell'appalto cui si riferiscono, abbiano condizioni ulteriormente migliorative rispetto alle condizioni previste per gli EA associati.

Per QUI! GROUP S.p.A. Divisione QUI! TICKET

Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

Chiriaco

Stoppani

1.4 le agevolazioni previste dal presente Accordo vengono meno dal momento della perdita, da parte degli EA, dei requisiti associativi indicati al punto 1.1. e riprenderanno efficacia solo a seguito del ripristino di tali requisiti. In tale ultimo caso, per avere accesso alle condizioni previste dalla presente convenzione, sarà sufficiente la comunicazione di EPAM alla Società Emittitrice, con le modalità concordate, dello status di Associato.

1.5 le agevolazioni disciplinate con la presente convenzione vengono meno per l'EA che evidenzi incrementi di fatturato (relativamente ai Buoni Pasto della Società Emittente) che non siano legati a un reale incremento di clienti riferiti al proprio bacino di utenza. Si intendono tali gli incrementi superiori al 100% del fatturato, registrati per almeno 6 mesi consecutivi.

Art.2 CONVENZIONAMENTO

2.1 La Società Emittente si impegna a predisporre il documento contrattuale di convenzionamento in forma chiara e sintetica così da evidenziare, in modo trasparente, tutte le condizioni economiche e normative del rapporto, quali:

2.1.1 l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

2.1.2 la durata del contratto e le condizioni anche economiche;

2.1.3 il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

2.1.4 le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

2.1.5 l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;

2.1.6 l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate;

2.2 I servizi aggiuntivi a pagamento, in conformità a quanto previsto dal dpcm 18/11/2005 non avranno effetto se non sono espressamente approvati per iscritto.

Art. 3 SCADENZA DEI BUONI PASTO

3.1 I buoni pasto riporteranno sul fronte la scritta SCADENZA (MESE/ANNO), e una code-line con inclusa la data di scadenza per l'esercizio convenzionato (di seguito E.C.) in modo che la stessa potrà rilevarsi direttamente in sede di lettura. Le immagini dei buoni pasto oggetto di contestazione con riferimento alla data di scadenza verranno inviate via mail all'E.C. entro 30 giorni dalla data di comunicazione della contestazione da parte della società emittente. Gli E.C. sprovvisti di posta elettronica potranno, entro il predetto termine, visionare le immagini dei buoni contestati presso la filiale della società emittente in via Scarlatti n. 9 Milano.

Per QUII GROUP S.p.A. Divisione QUII TICKET

Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art.4 TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 Il pagamento delle fatture verrà effettuato a 60 giorni dalla consegna. A questo fine l'impresa emittente adegua annualmente il proprio calendario dei rimborsi che dovrà prevedere almeno 1^a scadenza mensile di consegna e pagamento (salvo chiusure festive).

4.2 I termini di pagamento sopra indicati potranno essere ridotti contrattualmente, a richiesta dell'interessato, a 7 giorni o 24 ore dalla data di consegna della fattura, secondo le scadenze e le date previste dal calendario, dietro il pagamento di uno sconto aggiuntivo, ridotto per gli Esercizi associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE di 1,5 punti percentuali rispetto a quelli previsti contrattualmente (rispettivamente 3% e 4%). La riduzione in parola riguarda esclusivamente i Buoni Pasto con la percentuale di sconto del 7%.

4.3 la Società Emittente, in caso di errori nella fatturazione che, comunque, ne consentano la liquidazione per frazione, procederà, entro i termini sopra indicati, al pagamento della parte non contestata;

Art. 5 SERVIZI RISERVATI

5.1 La Società Emittente metterà a disposizione sul proprio sito internet (area riservata alla quale l'E.A. potrà accedere dopo la registrazione) una pagina dedicata agli esercizi associati che ne faranno richiesta e che avranno aderito ai servizi comprendenti la fatturazione automatica (Quil Facile) con i dati aggiornati in tempo reale relativi a:

- a) data ricezione fattura;
- b) importi dichiarati e validati;
- c) conferma della pagabilità e della valuta di pagamento;
- d) copia dell'accordo quadro;
- e) indicazione della mail dedicata.

5.2 La Società Emittente metterà, inoltre, a disposizione una mail dedicata agli E.C. associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali per rispondere a qualsiasi quesito relativo ai propri Buoni Pasto.

5.3 La consegna dei buoni pasto presso gli uffici e le sedi della Società Emittente è gratuita.

5.4 La società emittente riserverà agli E.A. i seguenti servizi aggiuntivi:


1. buoni pasto con ologramma con funzione di antifalsificazione;
2. SMS o telefonata per conferma e collegamento on line di lettore di buoni pasto in caso di furto dei buoni non utilizzati;
3. estratto conto on line con informazioni immediatamente dopo la consegna per chi ne fa richiesta;
4. comunicazioni via mail relative a errori nella fatturazione

5.5 Per l'espletamento dei predetti servizi verrà corrisposto alla società emittente un contributo in cifra fissa di 14 euro quale canone annuale che sostituisce l'importo attualmente previsto quale contributo per le spese di gestione del contratto (pari a 20 Euro).

5.6 La società Emittente consentirà agli E.A. in possesso del lettore di voucher con relativo annullo in tempo reale di accedere alle proprie informazioni relative ai buoni pasto convalidati.

Per QUII GROUP S.p.A. Divisione QUII TICKET

Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi



5.7 La società Emittente effettuerà un monitoraggio con cadenza annuale della soddisfazione degli esercizi associati ad EPAM o alle Associazioni Territoriali tramite:

1. questionari via internet.
2. sondaggi telefonici.

Le modalità di effettuazione del monitoraggio verranno concordate preventivamente tra le parti interessate e i dati rilevati saranno condivisi con EPAM, che potrà richiedere copia dei moduli trasmessi per via telematica.

Art. 6 SCONTO PER IL RITIRO DEI BUONI PASTO

6.1 Fatte salve diverse disposizioni normative, ai Pubblici Esercizi associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di Unione, la società emittente applicherà una commissione massima a titolo di sconto per il ritiro dei buoni pasto pari al **7%**. L'E.A. che ha già precedentemente sottoscritto un contratto con la Società Emittente a condizioni superiori avrà diritto alla commissione di miglior favore per tutto il periodo in cui rimane in vigore il presente accordo e fino a quando conserva lo status di associato EPAM o di associato alle Associazioni Territoriali.

A fronte della commissione massima a titolo di sconto del 7% sopra indicata, che rimarrà bloccata per almeno 24 mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro, l'E.A. si obbliga ad aderire alla rete Torna Qui (circuito di locali dotati di POS per la gestione delle carte di pagamento abbinato ai programmi di fidelizzazione attivi sui circuiti gestiti da QUI! Service) praticando il medesimo sconto ai clienti che utilizzeranno tali mezzi di pagamento. (5%+2%) mediante la sottoscrizione del Contratto di convenzione al Circuito Multibrand "Tornaqui".

Art. 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1 In caso di controversie nell'applicazione della Convenzione che dovessero intercorrere tra la Società Emittente e gli esercizi associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali, QUI! GROUP ed EPAM si impegnano a collaborare per l'amichevole composizione delle stesse. A tale scopo QUI! GROUP e gli E.C. associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali esperiranno un tentativo di bonaria definizione della controversia avanti una commissione paritetica formata da quattro componenti di cui due espressi da EPAM e due da QUI! GROUP, da convocarsi entro 15 giorni dall'invio dell'istanza scritta della parte più diligente. Se il tentativo di conciliazione riesce se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri della commissione, costituisce transazione a ogni effetto di legge. In caso contrario si redige un verbale di mancato accordo con indicazione della motivazioni che non hanno consentito la positiva soluzione della controversia.

Art. 8 EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

8.1 Il presente accordo esplicherà efficacia nei confronti di tutte le parti a partire dal 1 Aprile 2010 e avrà durata biennale (scadenza 1 Aprile 2012). Successivamente a tale data l'accordo si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di due anni salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno 3 mesi prima del termine originario o di ciascun periodo di proroga biennale.

Per QUI! GROUP S.p.A. Divisione QUI! TICKET

Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 1 Aprile 2010


.....
p. QUI! GROUP
Divisione QUI! TICKET

Il Legale Rappresentante,
Dr. Rodolfo Chiriaco




.....
p. EPAM
Associazione Provinciale Milanese
Pubblici Esercizi

Il Presidente,
Dr. Lino Enrico Stoppani



Per QUI! GROUP S.p.A. Divisione QUI! TICKET



Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

